Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1974, n. **594.**

Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo primo

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso ».

Art. 3.

L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

Art. 4.

L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile.

Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti ».

Art. 5.

L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui ».

Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata ai termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile ».

Art. 7.

L'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:

a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;

b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

e) il commissario governativo a società cooperative nominato ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato ai sensi dell'articolo 592 del codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'articolo 2417 del codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.

Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario ».

Art. 8.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettera *g*), della legge generale sui libri fondiari, nonchè gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni ».

Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.

Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-*bis*:

« Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse ».

Art. 11.

L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 12.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

Art. 14.

All'articolo 17 del regio dereto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

« I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica ».

d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

e) il commissario governativo a società cooperative nominato ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato ai sensi dell'articolo 592 del codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'articolo 2417 del codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.

Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario ».

Art. 8.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettera *g*), della legge generale sui libri fondiari, nonchè gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni ».

Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.

Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-*bis*:

« Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse ».

Art. 11.

L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 12.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

Art. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

Art. 14.

All'articolo 17 del regio dereto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

« I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica ».

Art. 26.

L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Formano oggetto di annotazione:

1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

3) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

5) i contratti di anticresi;

6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;

7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

a) la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;

b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi ».

Art. 27.

Le lettere *a*), *c*), *f*), *g*) e *h*) dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *a*) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze;

c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile;

f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile;

g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo;

h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge ».

Art. 28.

All'articolo 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore ».

Art. 29.

Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purché questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile ».

Art. 30.

L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato ».

Art. 31.

Il secondo comma dell'articolo 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati ».

Art. 32.

Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 33.

Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali ».

Art. 34.

L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di credità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono ».

Art. 35.

L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo ».

Art. 36.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« Le sentenze indicate nel primo comma, lettere *c*) ed *e*), e nell'ultimo comma dell'articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera *a*) dello stesso primo comma nonché dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione.

L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale ».

Art. 37.

L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall'articolo 1212, n. 3), del codice civile ».

Art. 38.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo ».

Art. 39.

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all'articolo 516 del codice civile.

Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione ».

Art. 40.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 53. — Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

Art. 54. — Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

Art. 55. — L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.

Art. 56. — La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

Art. 57. — A richiesta della parte che ha ottenuto la iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Art. 58. — Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione ».

Art. 41.

L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile ».

Art. 42.

Il primo comma dell'articolo 63 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 64-*bis*, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni ».

Art. 43.

L'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione ».

Art. 44.

Dopo l'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 64-*bis*:

« Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda ».

Art. 45.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente articolo:

« Art. 71. — Nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma ».

Art. 46.

L'articolo 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato ».

Art. 47.

L'articolo 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione ».

Art. 48.

L'articolo 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 49.

Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata ».

Art. 50.

Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge ».

Art. 51.

Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti ».

Art. 52.

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.

In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, allo ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sarà effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento è di venti giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmetterà copia del decreto all'ufficio del registro entro cinque giorni dalla sua emanazione ».

Art. 53.

L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa ».

Art. 54.

L'articolo 97-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente ».

Art. 55.

Dopo l'articolo 97-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo *1929*, n. *499*, viene inserito il seguente articolo 97-*ter*:

« Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione ».

Art. 56.

La lettera *a*) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituita dalla seguente:

« *a*) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi; ».

Art. 57.

Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario ».

Art. 58.

L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente ».

Art. 59.

L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione ».

Art. 60.

L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale ».

Art. 61.

I numeri 1) e 6) dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« 1) a richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante »;

« 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto ».

Art. 62.

Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile ».

Art. 63.

L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I decreti tavolari non sono revocabili né modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto ».

Art. 64.

L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio ».

Art. 65.

L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati ».

Art. 66.

L'articolo 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda ».

Art. 67.

L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria ».

Art. 68.

L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile ».

Art. 69.

L'articolo 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

Art. 70.

Dopo l'articolo 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente articolo 138:

« Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per le finanze, è autorizzato ad affidare, dietro compenso annuo da determinarsi, al comune di Cortina d'Ampezzo la gestione dell'ufficio tavolare di Cortina d'Ampezzo avente giurisdizione anche sui comuni di Colle S. Lucia e Pieve di Livinallongo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **595.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 48, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di « Tisiologia » muta la denominazione in quella di « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 3. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **596.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 74 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:

Ermeneutica filosofica.

Art. 88 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono inclusi i seguenti:

Storia della critica letteraria;
Filologia dantesca;
Filologia medioevale ed umanistica;
Storia delle letterature popolari;
Biblioteconomia e bibliografia;
Dialettologia italiana;
Sociologia della religione.

Art. 89 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto il seguente:

Sociologia della religione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 5. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. 597.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Igiene industriale;
Oncologia clinica;
Traumatologia della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 11. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 598.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Biofisica;
Ultrastrutture.

Art. 45 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

Biofisica;
Ultrastrutture.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 25. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1974, n. 599.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 289, relativo alla scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali), è modificato nel senso che alla suddetta scuola possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio.

Art. 293 - all'elenco delle materie di insegnamento teorico del 1° e 2° anno di corso della scuola suddetta, sono aggiunte le seguenti:

1° *Anno*:

Psicoterapia I;
Terapia psichiatrica I.

2° *Anno*:

Psicoterapia II;
Terapia psichiatrica II.

L'art. 299, relativo alle tasse e soprattasse per la scuola suddetta, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 299. — Le tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite come segue:

1° *Anno*:

tassa iscrizione	L.	18.000
contributo	»	50.000
soprattassa esame	»	7.000
	L.	75.000

2° *Anno*:

tassa iscrizione	L.	18.000
contributo	»	50.000
soprattassa esame	»	7.000
soprattassa esame diploma	»	3.000
	L.	78.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 26. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1974, n. 600.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro Urbino.

N. 600. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 6, 16 e 29 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro Urbino, approvato con regio decreto 1° aprile 1943, n. 369.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 6. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1974, n. 601.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Stefano e di S. Martino, in Montemagno.

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 1° ottobre 1973, integrato con dichiarazione del 17 novembre stesso anno, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Stefano, in frazione omonima del comune di Montemagno (Asti), e di S. Martino, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 19. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. 602.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. incoronata, in Vasto.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti in data 1° marzo 1971, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 13 aprile 1971, 10 luglio 1973 e 18 febbraio 1974, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. incoronata, in Vasto (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 20. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1970, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 379;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Teramo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Rossi dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Chimisso geom. Pasquale, rappresentante del genio civile;

Pistelli cav. Raffaele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Di Francesco per. agr. Silvino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Odoardo Giampaolo, Di Stefano Mario, Di Massimantonio Pasquale, Zecca Luigi, Di Gregorio Giovanni, Reggio Vincenzo e Nanni Fausto, rappresentanti dei lavoratori;

Bellabona Giuseppe, Fumo Giovanni, Benedetti per. ind. Eugenio e Conte Rosaria in Biancone, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Giacomantonio Giacobbe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1974
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 87

(9425)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1956, con il quale il consorzio provinciale della viticoltura e frutticoltura di Piacenza è stato trasformato in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione di tutte le lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1971, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice di detto consorzio;

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Piacenza:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza;

c) il dott. ing. Giacomo Chiapponi, il rag. Luigi Benzi e il sig. Giuseppe Migliorini, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Luigi Civardi, il sig. Luigi Gandolfi e il sig. Federico Daturi, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Danilo Bellan, il sig. Vincenzo Faraboli e e il dott. Giambattista Vecchia, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

f) il dott. Giovanni Berzolla e il perito agrario Gaetano Micconi, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Piacenza.

Art. 2.

L'ing. dott. Giacomo Chiapponi è confermato presidente del consorzio predetto. Il sig. Luigi Civardi è nominato vice presidente del consorzio stesso.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8939)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1974.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1974 con il quale sono stati nominati il presidente dell'Ente ed i componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 1974-77;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del collegio sindacale dell'Ente stesso, per il triennio 1974-1977; ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Decreta:

Il collegio sindacale di cui in premessa è così costituito:

Presidente:

Schiavone dott. Mario, dirigente generale del Ministero delle partecipazioni statali.

Membri effettivi:

Castelletti avv. Luigi, iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti;

Cerciello avv. Paolo, iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Membri supplenti:

Mollica dott. Vincenzo, primo dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

Locci dott.ssa Rosalba, consigliere del Ministero delle partecipazioni statali.

I signori di cui sopra sono nominati per il triennio 1974-77.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° novembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(9045)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Intervento nel mercato delle carni bovine mediante concessione di aiuti all'ammasso privato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2778/74 del 31 ottobre 1974, con il quale è stato deciso di far luogo, a partire dal 4 novembre 1974, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine sotto forma di carcasse, mezzene e quarti compensati, non disossati, stabilendo i quantitativi minimi di prodotti ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda della durata del periodo di ammasso stesso;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 2778/74 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio rimanga in magazzino per l'intera durata del contratto e che tale obbligo si intenda adempiuto se per 100 kg di carni non disossate vengono immagazzinati almeno 77 kg di carni disossate;

Considerato la necessità di provvedere, in via di urgenza, a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità, dato che nel momento attuale di fase risolutiva della crisi di Governo non appare possibile sottoporre in tempo utile la questione alle determinazioni del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2670/74 del 21 ottobre 1974, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. procede, alle condizioni stabilite nella presente delibera, alla corresponsione di aiuti, disposta con regolamento (CEE) n. 2778/74 del 31 ottobre 1974, per l'ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti detti compensati, non disossati, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati da non oltre dieci giorni e ammassati allo stato congelato.

Per ammasso privato dei prodotti indicati nel precedente comma si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio dei prodotti stessi in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immessa in magazzino e tenuta in ammasso per l'intera durata del contratto e a condizione che per 100 kg di carni con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno 77 kg di carni disossate.

Art. 2.

L'aiuto è concesso in base a contratto concluso con l'A.I.M.A. su domanda dell'ammassatore e di cui siano state osservate le condizioni.

Art. 3.

Possono presentare domanda per la conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto le persone fisiche o le persone giuridiche che svolgono una attività nel settore del bestiame e delle carni, siano iscritte in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e dispongano per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

La domanda da indirizzarsi all'A.I.M.A. e da presentarsi, formulata in carta legale, nella sede della stessa in Roma, via Palestro, 81, deve essere presentata con l'indicazione del tipo di prodotto e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 750 e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di quattro, cinque o sei mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) impegno a prestare cauzione per l'adempimento del contratto stesso;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa della qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

certificato comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

L'A.I.M.A. provvede sulla domanda inviando al richiedente quattro copie di apposito atto disciplinare, seguito dal testo di atto di sottomissione del richiedente medesimo.

Il contratto è concluso nella data in cui l'atto di sottomissione è sottoscritto dal richiedente con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune, ma la sua efficacia è subordinata alla restituzione all'A.I.M.A. mediante plico raccomandato, di due copie originali dell'atto di sottomissione sottoscritte, con allegata fidejussione bancaria costitutiva della cauzione di cui al successivo art. 5, nonchè alla trasmissione di altra copia originale dell'atto di sottomissione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di conservazione del prodotto.

Art. 5.

Contemporaneamente alla conclusione del contratto di ammasso privato, il richiedente deve prestare cauzione a favore dell'A.I.M.A. d'importo pari al 40% dell'ammontare dell'aiuto dovuto dall'A.I.M.A. per la quantità di prodotto che forma oggetto del contratto stesso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

La cauzione è costituita con fidejussione bancaria rilasciata da primaria Banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. stessa.

Art. 6.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza di funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonchè di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non possono essere accettati all'ammasso privato carcasse, mezzene o quarti detti compensati che siano presentati già allo stato congelato, anche se provenienti da bovini di origine comunitaria macellati da non oltre 10 giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'A.I.M.A. e all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Nel caso l'ammassatore intende tagliare o disossare tutta o parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore al 77% del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica mensione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto devono essere completate entro il sessantesimo giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione, con l'osservanza delle condizioni stabilite ai precedenti commi.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% o al massimo il 110% di tale quantità risulti immagazzinato nel termine suddetto.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza al 110% di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto.

Art. 7.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2778/74 del 31 ottobre 1974, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del

periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno due mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso paesi terzi entro cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al successivo art. 8.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'A.I.M.A. e l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate all'esportazione.

Art. 8.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata di ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Numero tariffa doganale	Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo degli aiuti in L./tonnellata per un periodo di ammasso di:			Importo in L./tonnellata da detrarre al giorno
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	
02.01 A II a) 1 bb 11	Carcasse e mezzene e quarti detti compensati con osso	437.325	462.315	487.305	833

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato dalla Ditta ammassatrice prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 9.

A partire dalla data di conclusione delle operazioni d'immagazzinamento, l'A.I.M.A. può, a richiesta dell'ammassatore, corrispondere per il quantitativo ammassato un acconto sull'aiuto in misura non superiore al 90% dell'ammontare della cauzione costituita.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto spettante o del saldo del medesimo, qualora sia stato concesso l'acconto, detraendo l'importo corrispondente al periodo di mancato ammasso nel caso di ritiro totale o parziale delle carni per destinarle all'esportazione.

I pagamenti sono eseguiti in base ad attestazione scritta del funzionario incaricato del controllo dallo ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 10.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A. qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90% della quantità convenuta in contratto l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(9373)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Intervento nel mercato delle carni suine mediante concessione di aiuti all'ammasso privato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 121/67 del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro, all'art. 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare le flessioni dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 739/68 del 18 giugno 1968, n. 289/71 del 10 febbraio 1971, n. 1637/74 del 27 giugno 1974, n. 2265/74 del 30 agosto 1974 e n. 2600/74 dell'11 ottobre 1974, concernenti rispettivamente le norme generali, quelle di applicazione nonchè quelle relative alle condizioni particolari per la concessione di aiuti per l'ammasso privato di carcasse o mezzene, prosciutti, spalle e lombate non disossati, pancette (ventresche), di prosciutti, spalle e lombate disossati, lardo dorsale, prosciutti stagionati o stagionati e affumicati;

Visto il regolamento (CEE) n. 2737/74 del 30 ottobre 1974 nel quale sono fissati i quantitativi minimi per contratto e per prodotto per i quali sono concessi i suddetti aiuti per l'ammasso privato a far data dal 1° novembre 1974 nonchè i relativi ammontari;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2670/74 del 21 ottobre 1974, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Considerato la necessità di provvedere, in via di urgenza, a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità, dato che nel momento attuale di fase risolutiva della crisi di Governo non appare possibile sottoporre in tempo utile la questione alle determinazioni del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura, Presidente dell'A.I.M.A., in data 19 luglio 1974, n. 3057, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 luglio 1974;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto n. 3057 del 19 luglio 1974 del Ministro per l'agricoltura, Presidente dell'A.I.M.A., è sostituito dal seguente:

L'A.I.M.A. procede alla corresponsione di aiuti, disposta con regolamento (CEE) n. 2737/74 del 30 ottobre 1974, per l'ammasso privato di: carcasse o mezzene, prosciutti, spalle e lombate non disossati, pancette (ventresche), prosciutti, spalle e lombate disossati, lardo dorsale, immagazzinati allo stato congelato nonchè prosciutti stagionati o stagionati e affumicati la cui preparazione richiede un periodo minimo di maturazione di cinque mesi prima del consumo, provenienti da suini di origine comunitaria, macellati da non oltre sei giorni.

Art. 2.

I punti *c*) e *d*) dell'art. 3 del decreto n. 3057 del 9 luglio 1974 del Ministro per l'agricoltura, Presidente dell'A.I.M.A., sono sostituiti dai seguenti:

c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità che non potrà essere inferiore, per i prodotti immagazzinati allo stato congelato, a q.li 500 per le carcasse; a q.li 200 per i prosciutti, le spalle, le lombate non disossati e le pancette (ventresche); a q.li 300 per le carni disossate; a q.li 400 per il lardo dorsale; per i prodotti immagazzinati sotto forma di prosciutti stagionati o stagionati e affumicati la quantità non potrà essere inferiore a quintali 100. Per questi ultimi oltre il peso, deve essere indicato anche il numero di pezzi che si intende stagionare o stagionare e affumicare;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di tre, quattro o cinque mesi per i prodotti ammassati allo stato congelato, di sei o otto mesi per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, con espresso riconoscimento del diritto della A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto. Per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, la durata di ammasso di sei o otto mesi decorre dal 1° giorno del sesto mese successivo all'inizio delle operazioni di stagionatura.

Art. 3.

L'art. 6 del decreto n. 3057 del 19 luglio 1974 del Ministro per l'agricoltura, Presidente dell'A.I.M.A., è sostituito dal seguente:

a) per il prodotto ammassato allo stato congelato, il prodotto stesso deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza di funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonchè di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale della agricoltura.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'A.I.M.A. e all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 quintali;

b) per il prodotto ammassato allo stato di prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, il prodotto stesso deve essere immesso in magazzino previa pesatura, al netto di imballaggio, allo stato fresco o refrigerato, non ancora sottoposto a salatura, con emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico e scarico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Intendendo per partita la quantità di prodotto immagazzinata nell'arco delle 24 ore, i singoli pezzi costituenti la partita stessa sono identificati con l'apposizione, a cura della ditta su ciascun pezzo, della data di immissione in magazzino nonchè del nome o sigla o segno di riconoscimento della ditta ammassatrice, tramite sigillo inamovibile o marchio a fuoco; per quanto attiene alla apposizione della data, può essere accettata quella applicata in osservanza alla ordinanza 14 febbraio 1968 del Ministero della sanità purchè essa sia completa di giorno, mese ed anno.

Nel caso in cui dovesse verificarsi la impossibilità della materiale presenza del funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la ditta, previa autorizzazione dell'ispettorato medesimo, è autorizzata ad effettuare egualmente le operazioni di immissione in am-

masso nel pieno rispetto delle disposizioni previste per le operazioni di pesatura ed identificazione dei pezzi.

In questo caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura effettuerà i controlli previsti posteriormente alla materiale immissione in ammasso, sulla base di elementi di riscontro e di ogni qualsivoglia altra documentazione probante l'esatta rispondenza dei quantitativi e del numero dei pezzi ammassati che, all'atto del controllo medesimo, la ditta esibirà a richiesta del controllore come ad esempio, i certificati veterinari che accompagnano le carni ed i cui quantitativi riportati non possono essere inferiori alle quantità ammassate; i certificati veterinari attestanti il numero dei pezzi e le quantità ammassate, eventualmente rilasciati dal veterinario preposto alla sorveglianza della attuazione delle disposizioni previste dalla citata ordinanza 14 febbraio 1968 del Ministero della sanità; i registri IVA; eventuali registrazioni attinenti alla osservanza di disposizioni relative a norme di qualità per quegli stabilimenti che operano nell'ambito di consorzi che applicano le norme previste dalla legge per la denominazione di origine o nell'ambito di altri consorzi di tutela della qualità.

L'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'A.I.M.A. e all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto ammassato sia allo stato congelato che sotto forma di prosciutti stagionati — prevista nel contratto — devono essere completate entro il ventunesimo giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione, con l'osservanza delle condizioni stabilite ai precedenti commi.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% o al massimo il 110% di tale quantità risulti immagazzinato nel termine suddetto.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza al 110% di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto.

Art. 4.

L'art. 7 del decreto del Ministro per l'agricoltura, Presidente dell'A.I.M.A., n. 3057 del 19 luglio 1974 è sostituito dal seguente:

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A.; per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati il periodo di ammasso inizia il 1° giorno del sesto mese successivo all'inizio delle operazioni di stagionatura o stagionatura e affumicatura, conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi dei regolamenti (CEE) 18 giugno 1968 n. 739/68 e 10 febbraio 1971 n. 289/71.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

Art. 5.

L'art. 8 del decreto n. 3057 del 19 luglio 1974 del Ministro per l'agricoltura, Presidente dell'A.I.M.A., è sostituito dal seguente:

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata di ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Numero tariffa doganale		Prodotti che sono oggetto di ammasso privato	Importo degli aiuti in L./tonnellata per un periodo di ammasso di:			Importo di L./tonnellata	
			3 mesi	4 mesi	5 mesi	Supplementi per mese	Deduzioni per giorno
ex 02.01 A III a)	1	Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate	141.610 —	158.270 —	174.930 —	16.660 —	558,11
ex 02.01 A III a)	2	Prosciutti, non disossati, anche scotennati e sgrassati, freschi o refrigerati	166.600 —	191.590 —	216.580 —	24.990 —	833,00
ex 02.01 A III a)	3	Spalle (prosciutti anteriori), non disossate, anche scotennate o sgrassate, fresche o refrigerate	149.940 —	174.930 —	199.920 —	24.990 —	833,00
ex 02.01 A III a)	4	Lombate, non disossate, fresche o refrigerate	166.600 —	191.590 —	216.580 —	24.990 —	833,00
ex 02.01 A III a)	5	Pancette (ventresche), anche senza la cotenna e senza le costole, fresche o refrigerate	74.970 —	87.465 —	99.960 —	12.495 —	416,50
ex 02.01 A III a)	6	Prosciutti, spalle e lombate, disossati, freschi o refrigerati	158.270 —	183.260 —	203.250 —	24.990 —	833,00
ex 02.05 A I		Lardo dorsale, anche senza la cotenna, fresco o refrigerato	54.145 —	62.475 —	70.805 —	8.330 —	274,89
			6 mesi	8 mesi			
ex 02.06 B I b) 3 bb)		Prosciutti stagionati o stagionati e affumicati	233.240 —	308.210 —		37.485 —	1.249,50

Le maggiorazioni dell'aiuto per il caso di prolungamento della durata di ammasso sono applicate per ciascun mese intero di ulteriore giacenza del prodotto, mentre le detrazioni previste per riduzione della durata convenuta sono applicate per giorno di minore durata di ammasso.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dello aiuto è quello accertato dalla ditta ammassatrice prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati il peso del prodotto agli effetti dell'aiuto è quello accertato dalla ditta ammassatrice, prima delle operazioni di salatura del prodotto fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura; condizione per la corresponsione dell'aiuto è che il peso del prodotto al termine del periodo di ammasso non può essere inferiore al 70% del peso del prodotto fresco come sopra constatato.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(9374)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Determinazione del saggio di interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza;

Udito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale omonima, concederanno con propri fondi, viene determinato come segue:

1) 9 % per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente tra iscritti agli istituti di previdenza medesimi;

2) 9,50 % per mutui a cooperative edilizie non costituite prevalentemente tra iscritti ai predetti istituti;

3) 9,25 % per mutui agli istituti autonomi per le case popolari;

4) 9,50 % per mutui agli enti morali e alle società costituiti con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari ed economiche da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto;

5) 9,50 % per mutui ai comuni, alle province, ai consorzi ed in genere agli enti di cui al n. 7) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855 (esclusi gli enti di cui al precedente n. 3), da ammortizzare entro dieci anni, anche se non destinati ad opere di pubblica utilità urgenti;

6) 9,75 % per mutui a favore degli enti di cui al precedente n. 5) con ammortamento di durata superiore a dieci anni;

7) 9,50 % per mutui ad enti per il pagamento di contributi arretrati dovuti agli istituti di previdenza, anche con ammortamento di durata inferiore a dieci anni;

8) 10,25 % per sconto di annualità statali.

A norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, le variazioni dei saggi di cui sopra si applicano ai mutui per i quali alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto non vi sia ancora un provvedimento di concessione della Direzione generale degli istituti di previdenza registrato dalla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1974
Registro n. 4 Istituti di previdenza, foglio n. 187

(9504)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Galvani industria ceramiche S.p.a., in Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone con effetto dal 28 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1973, 13 agosto 1973, 9 maggio 1974, 10 maggio 1974 e 11 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Galvani industria ceramiche S.p.a. di Pordenone è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 novembre 1974:

Tedeschi Giovannina, notaio residente nel comune di Chiusano San Domenico, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Avellino.

De Sena Angela, notaio residente nel comune di Fontanarosa, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Altavilla Irpina, distretto notarile di Avellino.

des Loges Massimo, notaio residente nel comune di Rombiolo, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Guardia Lombardi, distretto notarile di Avellino.

Matrone Raffaele, notaio residente nel comune di Martirano Lombardo, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di San Giorgio La Molara, distretto notarile di Benevento.

de Vivo Michele, notaio residente nel comune di Gasperina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento.

Mantelli Giorgio, notaio residente nel comune di Villalba, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Alessandria.

Triola Guglielmo, notaio residente nel comune di Assoro, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Moliterno, distretto notarile di Lagonegro.

Sebastiani Enrico, notaio residente nel comune di Siculiana, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea.

Venturini Pasquale, notaio residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Sant'Agata Feltria, distretto notarile di Pesaro.

Rozzi Pasquale, notaio residente nel comune di Teramo, è trasferito nel comune di Pianella, distretto notarile di Teramo.

(9427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 27 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	664,85	664,85	664,70	664,85	669,50	664,80	664,80	664,85	664,85	664,85
Dollaro canadese	673,65	673,65	675,50	673,65	678,50	673,60	673,25	673,65	673,65	673,60
Franco svizzero	247,27	247,27	246,60	247,27	241,50	247,25	246,60	247,27	247,27	247,25
Corona danese	114,40	114,40	114,30	114,40	113,70	114,40	114,25	114,40	114,40	114,35
Corona norvegese	123,64	123,64	123,70	123,64	123 —	123,65	123,75	123,64	123,64	123,60
Corona svedese	155,15	155,15	155,30	155,15	155 —	155,10	155,24	155,15	155,15	155,15
Fiorino olandese	257,83	257,83	258 —	257,83	256,50	257,80	257,85	257,83	257,83	257,83
Franco belga	17,8450	17,845	17,8550	17,8450	17,70	17,85	17,8450	17,8450	17,84	17,85
Franco francese	143,61	143,61	143,75	143,61	142,50	143,60	143,50	143,61	143,61	143,61
Lira sterlina	1544,30	1544,30	1546 —	1544,30	1552 —	1544,30	1543,75	1544,30	1544,30	1544,30
Marco germanico	269,84	269,84	270,07	269,84	267 —	269,80	269,74	269,84	269,84	269,84
Scellino austriaco	37,6160	37,616	37,70	37,6160	37,40	37,62	37,63	37,6160	37,61	37,61
Escudo portoghese	26,90	26,90	26,90	26,90	26,80	26,95	26,90	26,90	26,90	26,90
Peseta spagnola	11,72	11,72	11,74	11,72	11,72	11,74	11,7225	11,72	11,72	11,72
Yen giapponese	2,2195	2,2195	2,23	2,2195	2,23	2,21	2,2220	2,2195	2,21	2,21

Media dei titoli del 27 novembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,650
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,550
» 5 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,625
» 5 % (Città di Trieste)	83,575
» 5 % (Beni esteri)	83,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,500
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	89,300
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,300
» poliennali 7 % 1978	92,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	664,825
Dollaro canadese	673,45
Franco svizzero	246,935
Corona danese	114,325
Corona norvegese	123,695
Corona svedese	155,195
Fiorino olandese	257,87
Franco belga	17,845
Franco francese	143,555
Lira sterlina	1544,025
Marco germanico	269,79
Scellino austriaco	37,623
Escudo portoghese	26,90
Peseta spagnola	11,721
Yen giapponese	2,221

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1974 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1973			19.347		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	12.990.364			
	residui	1.353.017			
	Totale		14.343.381		
Accensione di prestiti	competenza	389 594			
	residui	1.010			
	Totale		390.604		
Spese correnti	competenza			12.226.690	
	residui			1.972.127	
	Totale				14.198.817
Spese in conto capitale	competenza			1.641.194	
	residui			1.066.398	
	Totale				2.707.592
Rimborso di prestiti	competenza			626.013	
	residui			58.935	
	Totale				684.948
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		20.567.399		15.382.443	
Conti correnti		37.611.466		36.866.212	
Incassi da regolare		13.588.745		13.455.650	
Altre gestioni		19.689.074		18.426.271	
	Totale		91.456.684		84.130.576
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		407.746		540.491	
Pagamenti da regolare		722.142		1.504.015	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.116.560		3.693.618	
Altri crediti		25.314.452		28.271.457	
	Totale		29.560.900		34.009.581
	Totale complessivo		135.770.916		135.731.514
Fondo di cassa al 31 ottobre 1974			—		39.402
	Totale a pareggio		135.770.916		135.770.916

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1974 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		39.402	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	134.665		
Pagamenti da regolare	1.349.615		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	2.577.674		
Altri crediti	6.346.434		
Totale crediti		10.408.388	
In complesso			10.447.790
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	19.058.252		
Conti correnti	5.563.866		
Incassi da regolare	560.964		
Altre gestioni	2.209.347		
Totale debiti			27.392.429
Situazione del Tesoro (passività)			16.944.639

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1974: L. 301.015 milioni.

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(9576)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1974

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		303.601.256.205
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	106.365.902.054	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			106.365.902.054
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	988.205.237.841	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	595.000.000.000	
— a scadenza fissa	»	716.684.591.200	
			2.299.889.829.041
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		6.949.045.068
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	—	
— conti speciali	»	8.480.294.425.911	
			8.480.294.425.911
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.178.257.930.574
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		3.356.134.064.692
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		730.377.224.809
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		9.353.949.094.125
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	347.884.801.444	
— altre attività	»	233.829.202.022	
			581.714.003.466
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		243.623.087.193
Spese dell'esercizio	»		292.401.138.637
			29.076.844.664.674
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		740.983.876.033
Depositi:			
— a garanzia	L.	4.296.578.628.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	5.026.908.660.000	
— altri	»	11.215.568.621.309	
			20.539.055.909.727
Depositari di titoli e valori	L.		768.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		50.359.812.879.190

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		9.757.058.564.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		130.265.906.485
Depositi in conto corrente liberi	»		103.289.303.405
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.030.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	6.603.666.281.368	
— altri	»	434.108.708	
			6.604.100.390.076
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	6.912.910.577.650	
— altri	»	5.541.942.558	
			6.918.452.520.208
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.567.383.848.261	
— altri	»	23.283.716.465	
			1.590.667.564.726
U.I.C. - conto corrente ordinario	L.		135.238.234.469
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		48.459.765.482
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		33.742.304.525
Fondi diversi accantonati	»		819.802.077.301
Partite varie passive	»		2.541.838.940.488
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	36.170.859.546	
Fondo di riserva straordinario	»	35.578.019.519	
			72.048.879.065
Rendite dell'esercizio	L.		320.880.184.444
			29.076.844.664.674
Impegni	L.		740.983.876.033
Depositanti	»		20.539.055.909.727
Titoli e valori presso terzi	»		768.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		50.359.812.879.190

(9577)

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a ottantanove posti di vice direttore di ragioneria in prova per gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Veduto il decreto interministeriale 15 gennaio 1973 con il quale, tra l'altro, la dotazione organica delle qualifiche inferiori a 1° dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione è stata fissata in cinquecentonovantuno posti di cui centoquarantotto di direttore di ragioneria di 1ª classe e quattrocentoquarantatre posti di direttore di ragioneria di 2ª classe e vice direttore di ragioneria;

Considerato che dei cinquecentonovantuno posti previsti nel predetto ruolo risultano occupati cinquantasette posti (dotazione organica centoquarantotto) di direttore di ragioneria di 1ª classe e trecentottantuno posti (dotazione organica quattrocentoquarantatre) di direttore di ragioneria di 2ª classe e vice direttori di ragioneria;

Considerato che dei sessantadue posti vacanti di direttore di ragioneria di 2ª classe e vice direttore di ragioneria cinquantatre sono indisponibili per le promozioni previste dal quinto comma dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Considerato che nell'organico dei dirigenti per i servizi di ragioneria di cui al quadro *D* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono vacanti sette posti poichè i dirigenti in servizio sono venti su un organico di ventisette posti;

Considerato pertanto che i posti vacanti nel ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono complessivamente centosette (novantuno più nove più sette);

Considerato che dei predetti centosette posti vacanti un sesto pari a diciotto deve essere riservato al concorso previsto, per l'anno 1973, dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per cui i posti disponibili sono ottantanove;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni, riservate a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ottantanove posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Art. 2.

Un sesto degli ottantanove posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative o in scienze economiche.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentate o spedite alla predetta Direzione generale entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici dell'amministrazione centrale o quelli degli uffici scolastici periferici;

9) i candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente decreto, debbono allegare alla domanda di ammissione al concorso, copia dello stato matricolare del servizio civile, in bollo, rilasciato dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla domanda deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, mentre, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) ragioneria generale e applicata contabilità di stato;

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

1) diritto privato;

2) servizi ed ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 9.

Le prove scritte ed il colloquio si svolgeranno in Roma.

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, dei provveditorati agli studi e degli uffici scolastici regionali e interregionali.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere le prove scritte.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

d) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono invitati ad inviare entro il termine, di cui al precedente secondo comma, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª, entro il termine di venti giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovverò copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna della cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale:

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

La firma apposta sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi, di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttori di ragioneria in prova, per la durata di sei mesi, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati agli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28 quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1974
Registro n. 32 *Istruzione, fogli n.* 229

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata da L. 700)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ottantanove posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1973; fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere la sede di uno degli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero della pubblica istruzione.

(Data) . . . . .

(Firma) (4) . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . . (4)

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9312)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Commissioni esaminatrici per i concorsi interni a complessivi centosessantaquattro posti di operaio qualificato

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto n. 1793 del 21 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973, registro n. 5, foglio n. 285, con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono stati banditi undici concorsi interni, mediante prova pratica, a complessivi centosessantaquattro posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Considerata l'opportunità di riunire i concorsi di cui al citato decreto ministeriale n. 1793 in base alle qualifiche di mestiere in quattro gruppi omogenei, al fine di un più sollecito espletamento dei concorsi stessi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di una commissione esaminatrice per ciascuno dei quattro gruppi di concorsi;

Decreta:

La commissione esaminatrice per i concorsi: a quindici posti di asfaltista, a sei posti di muratore, ad un posto di imbianchino, a dieci posti di pittore verniciatore, di cui al decreto ministeriale n. 1793 citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Caroselli dott. ing. Silvano, ingegnere capo ad esaurimento.

Membri:

Cruciani dott. ing. Fabrizio, ingegnere superiore;
Sabato dott. ing. Francesco, ingegnere superiore;
Lucietti dott. ing. Roberto, ingegnere superiore;
Liani dott. ing. Franco, ingegnere superiore.

Segretario:

Tondini dott. Remo, direttore di sezione.

La commissione esaminatrice per i concorsi: a sette posti di meccanico, ad un posto di elettrauto, a quattro posti di conducente di automezzi, di cui al decreto ministeriale n. 1793 citato in premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. ing. Giuseppe, primo dirigente.

Membri:

Fontanieri dott. ing. Giuseppe, ingegnere superiore;
Ducci dott. ing. Giovanni, ingegnere superiore;
Fabbri dott. ing. Guglielmo, ingegnere superiore;
Cipolloni dott. ing. Bernardino, ingegnere superiore.

Segretario:

Giansanti dott. Candido, direttore di sezione.

La commissione esaminatrice per i concorsi: a sessantaquattro posti di guardiano capo, a sette posti di guardarobiere, di cui al decreto ministeriale n. 1793 citato in premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Gulì dott. Giovanni, primo dirigente.

Membri:

Scurti dott.ssa Maria, direttore di sezione;
Mandorino dott.ssa Pier Paola, direttore di sezione;
Savastano dott. Cesare, direttore di sezione;
Ruggiero dott. Ruggeri, direttore di sezione.

Segretario:

Bertocchi dott. Ugo, segretario principale.

La commissione esaminatrice per i concorsi: a trentanove posti di lucidista, a dieci posti di preparatore di laboratorio, di cui al decreto ministeriale n. 1793 citato in premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Crespo dott. ing. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Petracca dott. ing. Carlo, ingegnere superiore;
Piccoli dott. ing. Luigi, ingegnere superiore;
Della Scala dott. ing. Franco, ingegnere superiore;
Cruciani dott. ing. Ferruccio, ingegnere superiore.

Segretario:

Fiorito dott. Rodolfo, direttore di sezione.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9180)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice per i concorsi interni a quindici posti di asfaltista, a sei posti di muratore, a un posto di imbianchino, a dieci posti di pittore e verniciatore.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto ministeriale n. 1793 del 21 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973, registro n. 5, foglio n. 285, con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono stati banditi undici concorsi interni mediante prova pratica a complessivi centosessantaquattro posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Visto il decreto ministeriale 2064 del 12 maggio 1974, con il quale sono state nominate le commissioni esaminatrici degli anzidetti concorsi;

Vista la domanda in data 17 aprile 1974, con la quale il direttore di sezione dott. Tondini Remo, segretario della commissione esaminatrice dei concorsi a quindici posti di asfaltista, a sei posti di muratore, a un posto di imbianchino, a dieci posti di pittore e verniciatore, ha chiesto di rinunciare a tale incarico in quanto affetto da malattia manifestatasi in modo acuto ed improvviso;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un nuovo segretario della commissione esaminatrice di cui sopra in sostituzione del dott. Tondini Remo;

Che tale incarico può essere svolto dal direttore di sezione Marugj dott. Gregorio;

Decreta:

La commissione esaminatrice per i concorsi interni dell'A.N.A.S. a quindici posti di asfaltista, a sei posti di muratore, ad un posto di imbianchino, a dieci posti di pittore verniciatore, nominata con decreto ministeriale n. 2064 del 12 marzo 1974, è modificata nella parte riguardante il segretario dott. Tondini Remo, rinunciatario.

In sostituzione dell'anzidetto funzionario è nominato il direttore di sezione Marugj dott. Gregorio.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9381)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe I^a/B vacante nella provincia di Imperia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe I^a/*B* vacante nella provincia di Imperia;

Visto il decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe I^a/*B* vacante nella provincia di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Lugli dott. Giuseppe	punti	83,50	su 132
2.	Antinori dott. Giovanni	»	81,74	»
3.	Prati dott. Giovanni	»	81 —	»
4.	De Angelis dott. Vittorio	»	79,25	»
5.	Maiorano dott. Luciano	»	78,04	»
6.	Marino dott. Oreste	»	78 —	»
7.	Cantafio dott. Giuseppe	»	74,50	»
8.	Lopez dott. Ugo	»	73,72	»
9.	Mangiaterra dott. Giuseppe	»	70,50	»
10.	Orlando Zon dott. Italo	»	69,25	»
11.	Gerardi dott. Antonio	»	69 —	»
12.	Repetti dott. Gino	»	68,51	»
13.	Compagnucci dott. Filippo	»	68,40	»
14.	Sevieri dott. Enzo	»	67,06	»
15.	Dedoni dott. Livio	»	67 —	»
16.	Boianelli dott. Fernando	»	66,97	»
17.	Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»
18.	Cagetti dott. Silvio	»	58,72	»
19.	Fargnoli dott. Pietro	»	57,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(9150)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantasette posti di consigliere o equiparato della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione dell'anzidetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1974, n. 41758, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a quarantasette posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantasette posti di consigliere o equiparato della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui in premesse, è così composta:

Presidente:

Paleologo dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Bernardi prof. Paolo, assistente ordinario di campi elettromagnetici e circuiti dell'Università di Roma;

Honorati prof Onorato, assistente ordinario di macchine elettriche dell'Università di Roma;

Mele ing. Nunzio, dirigente superiore tecnico dell'A.S.S.T.;

Rudilosso ing. Carmelo, dirigente superiore tecnico dell'A.S.S.T.

Segretario:

Di Giorgio dott. Italo, direttore di sezione amministrativo dell'A.S.S.T.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1974
Registro n. 60 *Poste, foglio n.* 100

(9326)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Grosseto.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 7924 del 5 agosto 1974, concernente la nomina della commissione giudicatrice di cui all'oggetto;

Considerato che nella suddetta deliberazione veniva nominato il dott. Francesco Russo, vice prefetto ispettore presso la prefettura, in contrasto con quanto prescritto dalla legge regionale 16 luglio 1974, n. 39, la quale detta norme transitorie per la composizione di commissioni operanti nell'ambito delle materie delegate o trasferite alla competenza regionale nel settore socio-sanitario;

Considerato pertanto necessario procedere alla sostituzione del predetto funzionario con dipendente dell'amministrazione regionale di qualifica equipollente;

Ritenuto di dover procedere con urgenza all'espletamento del concorso per assicurare nel comune in questione l'assistenza sanitaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;
A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 7924 del 5 agosto 1974 è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in oggetto la sig.ra Angiolini M. Pia, assistente amministrativa della regione Toscana presso l'ufficio medico provinciale di Grosseto in sostituzione del dott. Francesco Russo.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

La commissione che avrà sede in Grosseto inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della Regione ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto e del comune interessato.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(9033)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15053 in data 26 giugno 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 9624 in data 24 settembre 1973 con il quale si è proceduto all'ammissione delle concorrenti;
Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1969:

1. Azzara Maria Antonia . . . . punti 62,33 su 100
2. Brullo Francesca . . . . . . » 59,64 »
3. Candela Anna . . . . . . » 56,95 »
4. Albanese Francesca . . . . . » 52,61 »
5. Ferrante Maddalena . . . . » 49,30 »
6. Mannina Vincenza . . . . . » 48,29 »
7. Occorso Antonia . . . . . . » 45,00 »
8. India Concetta . . . . . . » 36,92 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 31 ottobre 1974

Il medico provinciale: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16669 del 31 ottobre 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1969;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle concorrenti medesime nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnate:

1) Azzara Maria Antonia: comune di Palermo: Sampolo;
2) Brullo Francesca: comune di Palermo: Palazzo Reale;
3) Candela Anna: comune di Palermo: Vittorio Veneto;
4) Albanese Francesca: comune di Palermo: Uditore;
5) Ferrante Maddalena: comune di Palermo: Cruillas;
6) Mannina Vincenza: comune di Palermo: Partanna Mondello;
7) Occorso Antonia: comune di Palermo: Altarello di Baida;
8) India Concetta: comune di Palermo: Brancaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 31 ottobre 1974

Il medico provinciale: PRIOLO

(9213)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1974, n. 4.

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 6 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, numero 1692, e successive proroghe e modifiche, è ulteriormente prorogato alle condizioni attualmente previste dalla normativa statale fino al 31 dicembre 1975 per gli edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della provincia di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 luglio 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(9009)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1974, n. 23.

Modifica della legge regionale 25 marzo 1974: Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 22 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 78 della legge « Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della regione Puglia » è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti della regione Puglia » compete il trattamento economico iniziale indicato nell'allegata tabella *B*) che fa parte integrante della presente legge.

Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza demerito il trattamento economico indicato nell'allegata tabella *B*).

Il dipendente usufruisce:

a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 12,50 %, 10 % e 10 % dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al V, IX e XV anno di servizio;

b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio, di importo pari al 2,50 %. Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al 2° anno.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti *a*) e *b*) sono calcolati sulla retribuzione di cui al secondo comma.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario e indennità di missione.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altra indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica nell'interesse dell'amministrazione regionale o di altri enti, associazioni, aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti.

L'importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma precedente è versato dall'ente, associazioni, azienda e privato tenuto a corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi da parte del consiglio del personale.

Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazione rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con l'osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.

Su richiesta del dipendente che non abbia demeritato, la amministrazione regionale può corrispondere uno scatto biennale di stipendio anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego ».
colo:

Art. 2.

L'art. 79 della legge « Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della regione Puglia » è sostituito dal seguente: « La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato è corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata tabella *B* e dal secondo comma dell'art. 78 con i seguenti criteri di calcolo:

$$\frac{\text{Stipendio + classi di stipendio}}{\text{52 settimane} \times \text{orario settimanale di lavoro}}$$

Il risultato viene aumentato del 25 % per le prestazioni di lavoro straordinario diurno, nei giorni feriali e del 50 % per le prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno.

Si intendono notturne le ore dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.

Per comprovate esigenze di servizio la giunta regionale o l'ufficio di presidenza per il personale del consiglio, può autorizzare la maggiorazione del 100 % di tale limite ».

Art. 3.

L'art. 80 della legge « Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della regione Puglia » è sostituito dal seguente:

« Al personale che effettua missioni fuori dall'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nella seguente misura per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazione di giorno eccedenti le 8 ore

7° livello	L. 8.000
6° livello	» 6.500
5° livello	» 5.500
4° livello	» 5.000
3° livello	» 4.700
2° livello	» 4.500
1° livello	» 4.000

Nel caso di pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50 %.

Ai coordinatori di settore e di ufficio che effettuano missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio una indennità di trasferta di L. 14.000 per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazioni di giorno eccedenti le otto ore.

Le missioni che comunque superino le otto ore giornaliere vanno autorizzate dal presidente della giunta, dagli assessori o dal presidente del consiglio per il personale assegnato al consiglio stesso o da funzionari delegati nei limiti dei fondi a tal fine stanziati in bilancio.

Alla liquidazione della indennità di missione e al relativo rimborso delle spese di viaggio sostenute provvede per il personale assegnato al consiglio il settore amministrazione e contabilità del consiglio stesso.

Il viaggio può essere effettuato anche con mezzo proprio, previa autorizzazione dell'organo politico-amministrativo del presidente della giunta, degli assessori preposti ai vari rami, del presidente del consiglio per il personale assegnato al consiglio stesso.

In questi casi il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di L. 43 per ogni km percorso, considerando la via più breve ».

Art. 4.

L'art. 90 della legge « Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della regione Puglia » è sostituito dal seguente:

« Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi continuativi, può essere inquadrato, a domanda, nel livello retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della qualifica di provenienza.

La relativa domanda corredata dall'attestazione del presidente della giunta o dell'assessore nel cui settore il dipendente e stato impiegato o del presidente del consiglio se trattasi di dipendente in servizio presso quegli uffici, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge n. 18 del 25 marzo 1974 al presidente della giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La giunta regionale, sentito il parere di una commissione mista composta dall'assessore al personale, che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative dispone l'inquadramento con proprio provvedimento che deve essere comunicato personalmente al dipendente ».

Art. 5.

L'art. 101 della legge regionale: « Ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico del personale della regione Puglia » è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti per fronteggiare il pagamento di competenze arretrate, ammontanti a L. 6.600.000.000, si fa fronte utilizzando, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di cui ai seguenti stanziamenti degli esercizi 1973 e retro:

Esercizio 1972 cap. 10	L.	803.000.000
Esercizio 1973 cap. 10-*bis*	»	1.889.293.000
Esercizio 1973 cap. 11	»	1.876.217.767
Esercizio 1973 cap. 12	»	442.000.000
Esercizio 1973 cap. 14-*bis*	»	1.589.489.233
	L.	6.600.000.000

mediante riversamento all'istituendo apposito cap. 38-*bis* della entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 1974 « Riversamento di disponibilità conservate nei residui passivi 1973 e retro per fronteggiare oneri arretrati a favore del personale dipendente » cui si contrappone, in contropartita, nell'uscita del bilancio 1974 il cap. 12-*bis*, di nuova istituzione, « Oneri a carico della Regione per il pagamento delle competenze arretrate a favore del personale per gli anni 1973 e retro, in applicazione della legge regionale n 18 del 25 marzo 1974 ».

La spesa ricorrente presumibile di L. 17.444.000.000; compresi gli oneri riflessi, e derivante dall'applicazione della predetta legge per l'esercizio 1974, è iscritta ai capitoli dal 12 al 16 del bilancio di previsione del 1974, ed è finanziata con parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 281/1970.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con la iscrizione dei relativi oneri nella parte passiva dei rispettivi bilanci finanziari ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 luglio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1974, n. 24.

Regolamentazione accensione stoppie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 22 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il territorio della regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore.

Art. 3.

Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità prescritte dagli articoli 71, 73, e 237 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l'impiego, di badili, di pale e di ogni altro mezzo all'uopo necessario.

Art. 4.

In prossimità di zone boscose è vietato bruciare le stoppie gli sterpi e il seccume nelle giornate di vento.

In condizioni atmosferiche normali l'accensione delle stoppie in prossimità di zone boscose va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:

a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l'estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;

b) dalla creazione di altra fascia rispetto, al margine della zona da bruciare, di terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 18 luglio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1974, n. 25.

Interventi per la tutela del patrimonio boschivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 22 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente opera per la tutela del patrimonio boschivo.

Art. 2.

I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco non potranno mai avere altra destinazione o qualità di cultura diversa da quella silvana.

Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile se necessario fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato ai fini della difesa e della conservazione del suolo una sufficiente copertura arborea.

Art. 3.

Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità e per la attuazione degli scopi di cui all'art. 1 la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo di intesa con le autorità scolastiche competenti;

b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;

c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;

d) ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati o distrutti dall'incendio.

L'impiego di mezzi aerei può avvenire in via diretta o mediante convenzione con enti pubblici o privati, compagnie aeree, autorità militari ed aereo club.

Art. 4.

L'assessorato alla agricoltura, foreste, caccia e pesca è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziativa concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione e le attività dimostrative per la difesa dei beni silvopastorali degli incendi.

A tal uopo, anche in collaborazione con gli istituti universitari di ricerca e di sperimentazione forestale, nonchè con gli enti locali, enti e associazioni ecologiche interessate, provvederà all'attività di ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli istituti, enti ed associazioni predetti.

Art. 5.

Per le attività di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3 la Regione impiega il Corpo forestale che per tale opera si avvale dei propri comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con carattere di temporaneità.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.

I comandi di stazione forestale possono inoltre avvalersi dell'opera delle guardie comunali, venatorie o di altri enti, consorzi od associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli enti ed associazioni naturalistiche o culturali legalmente costituite.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, ai suoi aventi causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'I.N.A.I.L.

Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Corpo forestale dovrà richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Se necessario il corpo forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, della Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6.

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi, la esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione.

Ove ciò non fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato, col mezzo più rapido disponibile, al più vicino comando del Corpo forestale, o dei vigili del fuoco, o dei carabinieri o di altri corpi di polizia.

Art. 7.

Ai fini della presente legge il Corpo forestale cura la realizzazione di quanto segue:

a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;

b) strade forestali e piste di attraversameno dei beni silvo-pastorali;

c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di rice-trasmissione;

d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;

e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;

f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;

g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati;

h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

Il Corpo forestale può organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore pericolosità reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

Art. 8.

Nell'applicazione delle leggi che dispongono finanziamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo-pastorale degli enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.

Per i beni silvo-pastorali dei privati l'opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale può chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per l'impianto e la ricostituzione dei beni silvo-pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli enti territoriali, enti pubblici, consorzi, cooperative, ecc. per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.

Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei boschi, da attuarsi a carico dello Stato o delle regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo-pastorali dei comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a chiunque appartengano, qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcuna indennità e dandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione della Regione e utilizzando le provvidenze dello Stato.

Art. 9.

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*) della presente legge è prevista la spesa di L. 170.000.000 già imputata al capitolo 192 del bilancio per l'esercizio 1974 - spesa per l'assistenza, consulenza e propaganda per gli interventi diretti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Per le finalità di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 viene istituito per l'esercizio 1974 il cap. 192-*bis* con lo stanziamento di lire 100.000.000 « Spese e contributi per la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi » mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo 324 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

Per le finalità di cui alla presente legge sarà istituito negli stati di previsione della spesa dei futuri esercizi apposito capitolo con lo stanziamento di L. 270.000.000.

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio successivo.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 luglio 1974

TRISORIO LIUZZI

(9092)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743120)